Comune di Ravenna

Area Economia e Territorio

REGOLAMENTO

CAPANNI DA PESCA E DA CACCIA

RELAZIONE

ADOTTATO Delibera di C.C. N. del
APPROVATO Delibera di C.C. N. del

BOZZA 16/04/2012

Elaborazione:

Sindaco
Assessore Urbanistica
Segretario Generale

Fabrizio Matteucci
Gabrio Maraldi
Dott. Paolo Neri

Capo Area
Capo servizio e Responsabile Procedimento
Servizio Progettazione Urbanistica

Dott. Paola Bissi
Arch. Gloria Dradi
Arch. Raffaella Bendazzi
Geom. Francesca Brusi

BOZZA

INDICE

1. OBIETTIVI DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO. 4

2. IN COSA CONSISTE LA REVISIONE: 4

2.1 AGGIORNAMENTO NORMATIVO 4

2.2. RIQUALIFICAZIONE 6

3. ITER DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO. 7

BOZZA

1. OBIETTIVI DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO.

La presente revisione, prevalentemente di carattere normativo, del *Regolamento Capanni da Pesca e da Caccia* nasce da due necessità fondamentali. La prima è quella di aggiornare uno strumento ormai superato, soprattutto da un punto di vista dei riferimenti normativi (ricordiamoci che l'attuale regolamento in vigore risale al 1991) a tutte le non poche normative e direttive entrate in vigore fino ad oggi. L'altra importante motivazione della revisione di questo strumento nasce da un obiettivo ben più ambizioso, quello di voler riqualificare i capanni e bonificare le rispettive aree di pertinenza sia da un punto di vista degli standard di minima sicurezza che da un punto di vista igienico sanitario, ponendosi due obbiettivi a tempistiche consequenziali l'uno all'altro.
Il primo obiettivo di breve periodo riguarda il risanamento dei capanni e delle relative aree di pertinenza, attraverso la sostituzione dei materiali incongrui e nocivi (in particolare plastica e eternit) nel tempo relativamente breve dei primi tre anni dall'approvazione del piano, mentre il secondo, a seguire a partire dallo scadere dei tre anni, prevede l'adeguamento complessivo anche dimensionale là dove necessario per quei capanni che non si sono adeguati in ordine al primo obbiettivo.
L'intenzione fondamentale che ha portato a queste scelte è quella di voler riqualificare i capanni e bonificare le rispettive aree di pertinenza da un punto di vista sia ambientale che di rispetto degli standard di minima sicurezza, ma anche da un punto di vista igienico sanitario.

2. IN COSA CONSISTE LA REVISIONE:

2.1 AGGIORNAMENTO NORMATIVO

Dal punto di vista normativo sono state innanzi tutto aggiornati tutti i riferimenti legislativi relativi alla disciplina sulla pesca e sulla caccia. Integrando e demandando, là dove necessario, a leggi e regolamenti regionali relativi a disposizioni in materia ambientale e a tutela e sviluppo della fauna ittica e non, di seguito riportate:

L.R. n° 11 22/02/1993 "*Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia Romagna.*"

R.R. n° 29 16/08/1993 *"Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca di pesca della specie ittiche nella acque interne dell' Emilia Romagna."*

D.G.P. n° 337/35121 del 03/04/2001 e s.m. allegato A *"Pesca ricreativa nelle aree classificate di zona A con l'uso del bilancione fisso"*

L.R. n° 7 14/04/2004 "*Disposizioni in materia ambientale. Modifiche integrazioni a leggi regionali.*"

L.R. n° 8 15/02/2004 *"Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria*")

Sono state poi inserite le prescrizioni contenute nella Delibera di Assemblea del Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po *"Criteri ed indirizzi per i programmi ittici provinciali e per la disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa nel territorio del Parco Regionale del Delta del PO"* (n. 2/414 del 10/02/1999) con particolare riferimento alle norme di carattere dimensionale, igienico sanitario e all'introduzione dei PdR di iniziativa pubblica, per le zone umide della Piallassa Baiona e Piomboni individuati con l'inserimento nel regolamento di un nuovo ***Allegato 1*** riportato in coda allo stesso.

BOZZA

Insieme ai PdR di iniziativa pubblica sono stati introdotti anche quelli di iniziativa privata lungo le aste dei fiumi e dei canali, che possono assumere là dove necessario (per esempio alla foce dei Fiumi Uniti) la valenza di Piani Particolareggiati così come previsti dal Piano di Stazione del Parco Pineta di Classe e Saline di Cervia nella *Carta delle aree da sottoporre a restauro ambientale e paesaggistico (P5)*.
Detti Piani di Recupero sono stati introdotti, oltre che su indicazione dei suddetti Criteri del Parco, in quanto da essi previsti a tutela delle delicate zone umide, anche allo scopo di regolamentare e gestire le installazioni per la caccia e per la pesca nelle Piallasse, considerato l'elevato pregio ambientale e naturalistico di tali aree, e ammettendo fino alla loro approvazione interventi di manutenzione ordinaria e quelli di riqualificazione previsti al nuovo punto 09.02 appositamente introdotto.

A completamento del quadro si è provveduto con l'aggiornamento alle nuove normative edilizie in riferimento a ciò che introdotto dalle leggi regionali e dall'approvazione dei recenti strumenti urbanistici (PSC, POC, RUE). Per far ciò si è ritenuto più opportuno demandare ai suddetti strumenti quanto di loro competenza, onde evitare, in un futuro prossimo, un nuovo adeguamento dovuto a modifiche o cambiamenti di procedure dati da eventuali direttive o nuove normative regionali non direttamente collegate all'argomento in oggetto del presente regolamento.

Sempre nell'ottica dell'aggiornamento il regolamento è stato inoltre riorganizzato anche da un punto di vista della struttura, in modo da far trovare più chiaramente gli argomenti cercati, sono stati quindi spostati alcuni articoli e alcune definizioni in modo da assumere più chiaramente la struttura di un Regolamento con uno specifico capitolo delle definizioni, uno relativo alle caratteristiche e ai parametri dimensionali, uno comprendente gli interventi ammessi, le norme edilizie e igienico sanitarie, e aggiungendo anche un importante punto inerente la riqualificazione dei capanni esistenti.

L'aggiornamento normativo ha riguardato anche la cartografia, in quanto con la D.G.P. n° 337/35121 del 03/04/2001 la Provincia ha stabilito "*il numero massimo dei bilancini fissi di cui può essere consentito l'impiego, nonché l'ubicazione degli stessi nei tratti di corsi d'acqua appositamente delimitati".* A tale scopo ha classificato le zone omogenee A dei vari fiumi, stabilendone i limiti ed eliminando le precedenti sottozone (A1, A2, A3, A4). Quindi le tavole cartografiche che accompagnano il regolamento sono state ripulite dalle precedenti sottozone così come sono state eliminate anche dalla normativa le limitazioni ad esse legate.
Al fine dell'individuazione del numero delle postazioni possibili, questo aggiornamento si riferisce quindi, sia a livello cartografico che normativo, allo "sforzo di pesca" stabilito dalla provincia e sintetizzato nella tabella, contenuta nella relativa delibera, dal titolo "DEFINIZIONE DEL NUMERO MASSIMO DEI BILANCIONI DI CUI PUÒ ESSERE CONSENTITO L'IMPIEGO, NONCHÈ L'UBICAZIONE DEGLI STESSI NEI TRATTI DI CORSI D'ACQUA APPOSITAMENTE DELINEATI". Da qui la notevole semplificazione delle nuove cartografie che individuano, sulla base del RUE approvato il 28/07/09 con Delibera di CC. n.77035/133 e quindi vigente alla data di adozione del presente regolamento, le "postazioni possibili" individuate, con specifica simbologia, sul reticolo idrografico reale classificato come zona A.

BOZZA

2.2. RIQUALIFICAZIONE

L'introduzione di un paragrafo *Riqualificazione dei capanni esistenti*, corrisponde all'intenzione di realizzare l'obiettivo più ambizioso, la riqualificazione igienico-sanitaria.
A questo scopo si sono inserite due possibilità di riqualificare, tramite due specifiche tipologie di adeguamento al regolamento, consequenziali temporalmente l'una all'altra. La prima è introdotta ex novo al punto 09.02 e là dove non ci si adegua ad essa entro i termini stabiliti, subentra l'adeguamento tramite la seconda già presente come norma nel precedente regolamento.

1. la prima tipologia di riqualificazione, si attua attraverso interventi che possono anche eccedere la manutenzione ordinaria (**MO**) (ammettendo solo per questo caso anche nelle zone B la manutenzione straordinaria senza l'obbligo della presenza del PdR), **senza l'adeguamento dimensionale**, conservando quindi la dimensione e la distribuzione interna del corpo del capanno attuale (superfetazioni escluse e così come da definizione di corpo del capanno data dal regolamento), a patto che l'intervento venga realizzato entro i primi 3 anni di validità del regolamento.
2. la seconda tipologia di riqualificazione prevede, al fine dell'adeguamento al regolamento che, là dove non si sia provveduto all'adeguamento nei primi tre anni, si possa riqualificare attraverso interventi eccedenti la manutenzione ordinaria (**MO**) così come ammessi nelle varie zone, **ma assoggettandosi all'adeguamento dimensionale,** a questo punto tale riqualificazione diventa unica ed obbligatoria.

Questa struttura temporale di riqualificazione è stata creata al fine di incentivare lo smaltimento, entro un tempo plausibile di 3 anni, di tutti i materiali nocivi, pericolosi o dannosi per la sicurezza dell'uomo presenti in quantità notevole e utilizzati in passato come "materiali da costruzione" per i capanni, soprattutto nelle piallasse.
La possibilità introdotta con la prima tipologia, di riqualificare i capanni ovunque si trovino, diventa, in zona Piallasse, strumento per la riqualificazione concesso in anticipazione al PdR non ancora approvato. Si dà così la possibilità di intervenire eccedendo alla MO, in caso di PdR da approvare, lasciando poi al PdR le funzioni di regolamentare e gestire unitariamente le eventuali delocalizzazioni e definendo possibilità prescrizioni e modalità attuative specifiche per le aree ad esso assoggettate all'interno dell'apposito Regolamento di gestione previsto dal criteri contenuti nella Delibera di Assemblea del Consorzio Parco Regionale del Delta del Po n. 2/414 del 10/02/1999.

Le ultime modificche sostanziali riguardano i punti 06.03 e 06.04:
- la prima relativa alla possibilità di realizzare *cavane* e *cavane ad uso professionale,* la cui installazione è prevista anche in questo caso quale anticipazione del PdR della Piallassa della Baiona, per un numero massimo di 50 cavane, previa concessione dell'area e sulla base di specifico permesso di costruire e secondo due precise tipologie di postazioni descritte e dimensionate nel regolamento.
- la seconda relativa alla possibilità per i proprietari di capanni regolarmente esistenti ed i titolari di postazioni fisse da caccia, di poter realizzare in alternativa alla cavana un solo pontile (per titolo autorizzativo) ove ormeggiare la barca.

BOZZA

3. ITER DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento, è da considerarsi realizzato in attuazione di quanto demandato dall'art. III.7 c2 e art. III.8 c3 del RUE 5.1, quindi da un punto di vista procedurale verrà approvato secondo le procedure previste per il RUE all'art. 33 della L.R. 20/2000 il quale al comma 4 bis prevede, qualora il regolamento presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato, l'approvazione secondo la procedura prevista art. 34 L.R. 20/2000.

Quindi per la sua approvazione, il Regolamento seguirà le medesime procedure di approvazione previste **dall'art.34 L.R.20/2000** (passaggio in Giunta, esame della CCAT, adozione da parte del C.C., deposito presso l'albo pretorio del Comune, pubblicazione, trasmissione in Provincia per i pareri e i procedimenti di competenza, osservazioni da parte di chiunque possa essere interessato a presentarne, controdeduzioni alle osservazioni da parte degli uffici e della CCAT, passaggio in Giunta, approvazione finale degli elaborati modificati in C.C., trasmissione per il deposito del materiale approvato in Provincia ed in Regione).

Prima della sua adozione e poi della successiva approvazione in Consiglio Comunale dovrà essere sottoposto al parere dei soggetti gestori delle aree attraverso convocazione di apposita conferenza di servi. STB Reno, STB Romagna, Consorzio di bonifica della Romagna occidentale, Consorzio di bonifica della Romagna centrale, Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, Autorità portuale, Capitaneria di porto, Corpo Forestale dello Stato, Servizio Sviluppo economia ittica e delle produzioni animali della Regione Emilia Romagna, Provincia di Ravenna, saranno tutti chiamati ad esprimere il loro parere riguardo ai contenuti del regolamento.

Mentre in fase di procedura di VAS, alla quale il piano verrà sottoposto da parte dell'ente competente (in questo caso la Provincia), il piano dovrà ottenere i pareri dei soggetti ambientalmente competenti. In merito la Provincia convocherà: Arpa, USL, STB Reno, STB Romagna, Consorzio di bonifica della Romagna centrale, Consorzio di bonifica della Romagna occidentale, Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, Corpo Forestale dello Stato, Parco Regionale del Delta del Po, Provincia di Ravenna , i quali anche in questo caso saranno chiamati a dare il loro parere in materia ambientale.

Alla fine di questo iter il Regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta approvazione.

BOZZA